

Licenziamento disciplinare – Cassazione, Sez. Lav. 13 aprile 2006, n. 8679

3 Luglio 2006

Il principio di proporzionalità della sanzione disciplinare deve essere rispettato sia in sede di irrogazione della stessa sanzione da parte del datore di lavoro nell'esercizio del proprio potere disciplinare, sia in sede di controllo che, della legittimità e della congruità del provvedimento in parola, il giudice sia chiamato a esercitare.

In proposito è stato precisato dalla Cassazione nella sentenza in oggetto che, in tema di sanzioni disciplinari, ha carattere indispensabile la valutazione, ad opera del giudice di merito, investito del giudizio circa la legittimità di tali provvedimenti, della sussistenza o meno del rapporto di proporzionalità tra l'infrazione del lavoratore e le sanzioni irrogategli.

Ai fini della suddetta valutazione il giudice deve tener conto non soltanto delle circostanze oggettive, ma anche delle modalità soggettive della condotta del lavoratore, in quanto anche le stesse incidono sulla determinazione della gravità della trasgressione e quindi della legittimità della sanzione.